




Comune di Masone

Efficientamento energetico degli edifici e della pubblica illuminazione del Comune di Masone

Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016

4.2 INDICATORI DI PERFORMANCE

0	20/07/2016	Prima Emissione	RC	AP	MR
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
COMMESSA No. 0043		DOCUMENTO no. 0043-DE-GE-002-00-00	File: 0043-DE-GE-002-00-00		
Proprietà intellettuale riservata, sono vietate le riproduzioni e le utilizzazioni anche parziali non autorizzate. All rights reserved.					

	Comune di Masone	Documento/Document no.			
	Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016	4.2			
	Indicatori di performance	Data/Date	20.07.16		
		Pagina/Sheet	2	di/of	4

INDICATORI DI PERFORMANCE

In caso di riscontrata carenza nella gestione del servizio, verrà addebitata al concessionario, al quale la predetta carenza sia imputabile, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci/00) ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.


Resta inoltre impregiudicata ogni azione del concedente verso il concessionario per gli eventuali maggiori danni subiti.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Amministrazione, una volta valutate le giustificazioni del concessionario, stabilirà se applicare la penale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente documento avverrà mediante escussione, totale o parziale, della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, che dovrà pertanto essere reintegrata dopo ogni escussione.


Qualora il concessionario avrà accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del canone annuo previsto nel contratto di concessione, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione, il concessionario sarà ritenuto definitivamente inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto di concessione.

	Comune di Masone	Documento/Document no.			
	Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016	4.2			
	Indicatori di performance	Data/Date	20.07.16		
Pagina/Sheet		3	di/of	4	

IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI

Qualora il concessionario non rispetti i termini temporali e procedurali previsti per l'esecuzione delle attività richieste, così come indicato nella documentazione tecnica di offerta, saranno applicate le seguenti penali:

- penale d'importo pari a € 50,00 (cinquanta/00), per irreperibilità dell'operatore del servizio di *call center*;
- penale d'importo pari a € 30,00 (trenta/00), per ogni ora di ritardo nel pronto intervento, fino ad un massimo di € 200,00 (duecento/00);
- penale d'importo pari a € 300,00 (trecento/00), per ogni pronto intervento non eseguito dopo che siano decorse 48 (quarantotto) ore dalla richiesta;
- penale d'importo pari a € 30,00 (trenta/00) al giorno, per ogni attività di manutenzione non eseguita o non eseguita in modo non corretto;
- penale d'importo pari a € 300,00 (trecento/00), per ogni eventuale interruzione della fornitura di gas causata dal concessionario;
- penale d'importo pari a € 500,00 (cinquecento/00) al mese, per la mancata esecuzione o il mancato completamento, entro i primi 12 (dodici) mesi di durata della concessione, dei lavori finalizzati al risparmio energetico e/o alla riqualificazione e alla messa a norma degli impianti;
- penale d'importo pari a € 100,00 (cento/00) al mese, per ogni collaudo eseguito in ritardo;
- penale d'importo pari a € 500,00 (cinquecento/00), per ogni disservizio derivante da modifiche funzionali, negligenza o imperizia nell'attività operativa.

	Comune di Masone	Documento/Document no.		
	Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016	4.2		
	Indicatori di <i>performance</i>	Data/Date	20.07.16	
		Pagina/Sheet	4	di/of

RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Ferme restando le procedure di contestazione come sopra descritte, sono previste penali per i ritardi nella riparazione dei guasti o per il mancato rispetto delle prestazioni di manutenzione.

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 72 (settantadue) ore solari, salvi i casi di forza maggiore. Qualora verranno rilevati dall'Amministrazione dei punti luce spenti per un periodo superiore alle 72 (settantadue) ore solari, sarà facoltà di essa Amministrazione applicare una penale d'importo pari a € 25 (venticinque) per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.

Sono inoltre previste penali per i ritardi nell'accensione e nello spegnimento della rete di pubblica illuminazione: il concessionario ha l'obbligo di garantire l'accensione e lo spegnimento della rete secondo le previsioni della documentazione tecnica di offerta.

Qualora le predette operazioni verranno ritardate di oltre dieci minuti rispetto all'orario prestabilito, verrà applicata una penale d'importo pari a € 50 (cinquanta/00), anche per una sola porzione di rete per la quale si sia verificato il ritardo.

Sono infine previste penali d'importo pari a € 100 (cento/00), per ciascuna porzione di rete, per ognuno dei seguenti difetti di adempimento:

- il mancato rispetto dei programmi di manutenzione;
- il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle altre prestazioni oggetto della concessione;
- il mancato rispetto dei tempi massimi per il pronto intervento su chiamata.